

Prot. Int. 8/2026

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA

Decreto presidenziale n. 6/2026

Il Presidente

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, del decreto del Ministero della Giustizia n. 206/2024, secondo il quale nei Tribunali, a decorrere dal 1 gennaio 2025 e dal 31 marzo 2025, il deposito degli atti, documenti, richieste e memorie ivi indicati, da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni, deve aver luogo solo con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111 bis c.p.p., e che a partire dal 1 gennaio 2026 i depositi telematici sono destinati a divenire obbligatori anche per quanto riguarda i procedimenti di cui al Libro IV del codice di procedura penale, dunque impugnazioni cautelari incluse;

visto il d.m. in data 31 dicembre 2025, che è intervenuto introducendo proroghe in materia di intercettazioni e di impugnazioni in materia cautelare;

visto l'art. 175 bis comma 4 c.p.p., che consente al dirigente dell'ufficio giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici – anche qualora essi non siano certificati dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero – allo scopo di consentire la redazione e il deposito degli atti in forma analogica;

sentiti i magistrati della sezione penale del Tribunale, la Procura della Repubblica e il personale delle cancellerie penali;

viste la relazione del Magistrato della sezione penale in data 26 marzo 2026, le note del Referente APP in pari data e del 9 marzo 2026;

rilevato che le prestazioni dell'applicativo fornito dal Ministero ai fini anzidetti, migliorate sotto alcuni aspetti nel corso di questi mesi ma regredite sotto altri anche per effetto dell'implementazione di taluni aggiornamenti, sono comunque ancora lontane dal potersi considerare all'altezza delle esigenze del servizio, anche perché non di rado esse determinano un aggravio del lavoro rispetto a quello che è il sistema tradizionale: la stessa giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. pen., sez. V, sent. n. 24708/2025) appare sensibile alla necessità di adeguare l'interpretazione delle norme vigenti agli ostacoli materiali causati dalla cattiva qualità dell'applicativo fornito dal Ministero, ostacoli ai quali si aggiungono, come moltiplicatore, le gravissime difficoltà operative nelle quali si trova questo ufficio giudiziario a causa della mancata assunzione di personale da parte del Ministero;

sottolineato, a titolo esemplificativo del primo aspetto, come l'applicativo fornito dal Ministero appaia tuttora non sapere che le sentenze di primo grado possono essere impugnate e che tale sviluppo, nonché quelli successivi, vanno annotati in calce alle sentenze medesime, mano a mano che si verificano, laddove invece l'applicativo non consente alcuna aggiunta alla sentenza dopo l'apposizione della firma in calce da parte del giudice che l'ha redatta, con la conseguenza che o tali annotazioni vengono

apposte a mano, con buona pace del processo penale telematico, oppure sono inserite in appositi files creati ad hoc, violando così la norma e la sua funzione di assicurare che informazioni essenziali inerenti la sentenza siano unite alla sentenza stessa; tuttora, del resto, l'applicativo sembra ignorare l'esistenza degli incidenti d'esecuzione e impone alle parti private l'invio delle istanze di ammissione al gratuito patrocinio via PEC fino a quando il procedimento non sia dotato del numero di registro dell'ufficio giudicante;

sottolineato, a titolo esemplificativo del secondo aspetto, che in questo Tribunale vi sono meno della metà degli Addetti all'Ufficio del Processo previsti, due Cancellieri sui nove previsti e due Assistenti Giudiziari sugli undici previsti, sicché non è pensabile, ad esempio, adibire il personale alla digitalizzazione della documentazione prodotta in udienza in formato cartaceo dalle parti, essendo quello a disposizione a malapena in grado di assicurare i servizi essenziali;

rilevato che, come detto, l'applicativo non è tuttora in grado di recepire in tempi accettabili il deposito di atti e documenti in udienza, né di recepire l'inserimento degli esiti delle notifiche degli atti tramite UNEP (fra l'altro l'applicativo richiede dati non necessari e talvolta addirittura non esistenti); risulta tuttora eccessivamente farraginoso l'utilizzo dell'applicativo per gli avvisi di fissazione di udienza, i provvedimenti di carattere non definitorio, per le convalide di arresto e gli interrogatori di garanzia e per i processi per direttissima; per quanto concerne, infine, i decreti di citazione diretta a giudizio – funzione che chiama in causa sia la Procura della Repubblica che il Tribunale – l'applicativo non è tuttora in grado di dialogare efficacemente e razionalmente col sistema che governa le assegnazioni dei procedimenti ai giudici (GIADA) e con gli altri applicativi messi a disposizione dal Ministero;

ritenuto quindi che s'imponga nuovamente un provvedimento ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p., non onnicomprensivo bensì limitato ad alcune specifiche funzioni;

dispone

la sospensione nel Tribunale di Verbania, ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP, con conseguente possibilità di provvedere anche con modalità non telematiche, limitatamente alle seguenti funzioni:

- il deposito di atti e documenti in udienza, che potrà eventualmente essere effettuato in forma analogica, ovvero ai sensi del terzo comma dell'art. 111 ter c.p.p.;
- le attestazioni di irrevocabilità e le altre annotazioni in calce alle sentenze;
- il deposito degli atti relativi alle notifiche effettuate a mezzo UNEP, che potrà avvenire in forma analogica, con successiva possibilità per le cancellerie di convertire i documenti;
- gli avvisi di fissazione di udienza, i provvedimenti di carattere non definitorio, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione e i provvedimenti in materia di gratuito

patrocinio, le misure cautelari, le convalide di arresto, gli interrogatori di garanzia e i processi per direttissima;

- i decreti di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 c.p.p.;

Il presente provvedimento, esecutivo dal 1 aprile 2026, resterà in vigore fino al 30 giugno 2026, fatta salva l'eventualità che i difetti segnalati non vengano rimossi antecedentemente;

a quest'ultimo scopo incarica il Magrif della sezione penale ed il dottor Manenti della cancelleria G.i.p. di monitorare le condizioni operative sotto i profili in oggetto, anche al fine di una necessaria intensificazione progressiva della sperimentazione dell'applicativo e di una costante verifica della sua funzionalità, sia da parte dei magistrati che da parte delle cancellerie, e di riferire mediante note alla scadenza del 5 giugno 2026.

Si comunichi: ai Magistrati professionali e onorari della sezione penale, al Presidente della Corte d'Appello di Torino, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania ed alla D.G.S.I.A. di Roma;

si pubblichi il presente provvedimento sul sito Internet del Tribunale.

Verbania, 1 aprile 2026

Il Presidente
Gianni Macchioni

